



ITAS MUTUA
Società capogruppo
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppogas.it - segreteria.dirigen@gruppogas.it - itas.mutua@pec.gruppogas.it
P.Iva: C.F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923
iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

LUCCA SANT'ANNA
Via Viaccia I, 140 - 55100 Loc. S. Anna - Lucca
Tel. 0583/511804 - info@carismassicurazioni.it

Polizza N. 64 / M12287544

AGENZIA A587 / AGENZIA LUCCA SANT'ANNA

ID CONTRAENTE: E3252886

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi non Industriali

CONTRAENTE **GAMMA**
Sede: **VIA ROMANA, 231** **55100 LUCCA (LU)**
P.IVA: **00985300466**

Socio *Il Contraente con la stipula del presente contratto acquista la qualità di Socio e fa atto di adesione allo Statuto che dichiara di conoscere (art. 8 Statuto Sociale).*

CONTRATTO Decorrenza dalle ore **24:00** del **11/12/2017** Scadenza alle ore **24:00** del **11/12/2018**
Durata di **1** anni **0** mesi **0** giorni **TACITO RINNOVO ANNUALE DOPO LA SCADENZA**
Pol. Sostituite: **No**
Coassicurazione: **No** **Vincolo: No**
Termine per la disdetta: **60 giorni** prima della scadenza..

CONTRIBUTO Rata alla firma

Contributo	Abbuono			
Contributo Netto	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro	

Rate successive a frazionamento SEMESTRALE dal 11/06/2018

Contributo Netto	Imposte*	Fondo garanzia	Totale Euro	

(*) Somma delle singole imposte dovute per ciascuna delle garanzie di polizza e calcolate sulla base delle rispettive aliquote di legge.

Il contratto è disciplinato dalla presente scheda tecnica e dalle Condizioni di Assicurazione contenute nell'allegato fascicolo modello X0136.0 edizione 4 del 01/09/2017.



Con la stipula del presente contratto la Società garantisce l'Assicurato per i rischi, la somma assicurata, i massimali e le garanzie di seguito indicate.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO: VEDASI CONDIZIONI PARTICOLARI .

UBICAZIONE DEL RISCHIO: VIA ROMANA,231 - 55100 LUCCA (LU).

MASSIMALI ASSICURATI:

MASSIMALI ASSICURATI R.C.T. (art.13, lett. a)

per ogni sinistro	1.000.000,00
ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	1.000.000,00
e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di	1.000.000,00

MASSIMALI ASSICURATI R.C.O. (art.13, lett. b)

per ogni sinistro	1.000.000,00
ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita di	1.000.000,00

CONDIZIONI SPECIALI:

Si intendono richiamate le seguenti "Condizioni speciali":

30) PLURALITA'ASSICURATI

CONDIZIONI AGGIUNTIVE:

Si intendono richiamate le seguenti "Condizioni aggiuntive":

- A) PROPRIETA' DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'
- E) COMMITTENZA LAVORI
- F) DIFESA PENALE
- G) BUONA FEDE
- H) INESATTA INTERPRETAZIONE NORME INAIL ED INPS
- M) PERSONE CONSIDERATE TERZE
- O) DECRETO LEGISLATIVO 81/08

TOTALE CONTRIBUTO NETTO

Ad integrazione e/o modifica delle Condizioni di assicurazione, riportate a stampa nel modello X0136.0, si rendono operanti le seguenti **Condizioni Particolari**, convenute fra le Parti:

DANNI A COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI:

Sono compresi in garanzia i danni materiali a cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato in occasione di lavoro o di servizio purché sussista una responsabilità civile a carico dell'Assicurato stesso. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro [REDACTED] per ciascun danneggiato, nel limite del massimale per danni a cose, e con un massimo risarcimento di euro [REDACTED] per ciascun dipendente e di euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

DEROGA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

A) ATTIVITA' ASSICURATA

Esercizio di istituto di terapia fisica, denominato Istituto di Terapia Fisica Gamma S.r.L., sito in Via Romana 231 - Lucca, in cui si svolge l'attività di:

- trattamenti fisioterapici
- massaggi
- trattamenti riabilitativi
- terapie strumentali
- trattamenti in acqua
- ginnastica medica
- trattamenti di fisioestetica
- altre attività inerenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, compresi i servizi complementari



e quanto di seguito specificato.

B) ELENCO PROFESSIONISTI ASSICURATI PER L'ATTIVITA' PRESSO L'ASSICURATO

Si precisa che si intendono assicurate sia i fisioterapisti sia le figure di seguito indicate per l'attività svolta esclusivamente per conto dell'Assicurato indipendentemente dal rapporto contrattuale di collaborazione (anche in deroga dell'art. 16 lett k):

- Dott. ssa Maria Rita Gherardini specializzata in Fisiatria e direttore sanitario;
 - 1 medico specializzato in Neuropsichiatria Infantile;
 - 1 medico specializzato in Radiologia che effettua presso il centro assicurato solo attività di diagnostica per immagini, esclusa terapia;
 - 1 medico specializzato in Dermatologia;

I soggetti sopra indicati ed eventuali altri collaboratori non dipendenti, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 15 - Persone non considerate terzi - vengono comunque considerati terzi, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscano il danno in conseguenza del ricorso a prestazioni erogate dall'Assicurato/Contraente.

C) RC personale del Direttore Sanitario

Premesso che:

- per lo svolgimento dell'attività assicurata il Contraente si avvale della collaborazione della Dott.ssa Maria Rita Gherardini per la funzione di Direttore Sanitario della struttura assicurata, in qualità di libero professionista con fatturazione delle prestazioni.
- La dott. ssa dichiara di essere assicurata per la sua professione di medico con polizza rc professionale n Compagnia

In virtù delle premesse sopra esposte, la garanzia si estende alla responsabilità civile personale della predetta dott.ssa Gherardini per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento della sua mansione di Direttore Sanitario, prestata esclusivamente a favore dell'Assicurato; pertanto, la società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Questa estensione di garanzia di garanzia è prestata, nel limite del massimale RCT previsto in polizza, e con il massimo risarcimento di euro [REDACTED] per sinistro e per anno.

Si intendono altresì compresi i danni patrimoniali (che non siano diretta conseguenza di danni a cose e persone) cagionati a terzi dal Direttore Sanitario, sempre nel limite del massimale RCT previsto in polizza, con il massimo risarcimento di euro [REDACTED] per sinistro e per anno e con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ciascun sinistro con il minimo di euro [REDACTED]

Claims Made- validità temporale della garanzia

L'estensione di garanzia si intende operante per le richieste di risarcimento che dovessero pervenire per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizioni che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere, dal Direttore Sanitario, dopo la data di effetto della presente polizza.

Esclusioni

Dalla presente estensione di garanzia si intendono specificatamente esclusi:

- a) la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato;
- b) i danni subiti dagli assicurati e dagli stessi, tra di loro, causati (rc incrociata)

D) GARANZIA VALIDA PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DI MEDICI E FISIOTERAPISTI

Esclusivamente per la responsabilità professionale di medici e fisioterapisti valgono le seguenti condizioni:

La definizione di sinistro riportata a stampa nel Mod. X0136.0 si intende sostituita come segue:

per sinistro: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

Inizio e termine della garanzia (Claims made)

La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere dall'Assicurato non oltre dieci anni prima della data di decorrenza della presente polizza o, in caso di sostituzione, di quella sostituita, e purché tali comportamenti non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipula della polizza. Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza. La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Cessazione dell'attività - Prosecuzione della garanzia

Nel caso in cui - **esclusivamente a seguito di cessazione dell'attività** - il rapporto assicurativo termini, l'Istituto professionale Contraente può richiedere alla Società - che si obbliga ad accettare - di poter disporre di un ulteriore massimale (**non superiore a quello indicato in polizza**) a consumo per tutte le richieste di risarcimento



che pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto (a fronte del versamento in unica soluzione di un importo pari al triplo dell'ultima annualità di premio) e **sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia della polizza stessa.**

Coesistenza di altre assicurazioni

Nei casi in cui risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, la presente polizza opererà in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza.

E) CONDIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER I FISIOTERAPISTI

1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni colposamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in relazione all'attività professionale di fisioterapista, così come regolata dal D.M. 741/94 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale:

- a) purché l'Assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato e non sospeso dall'esercizio della professione come previsto dalle leggi in vigore;
- b) per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12/6/84 n. 222;

2) Estensioni di garanzia

La copertura assicurativa comprende i danni derivanti:

- a) dalla pratica dell'osteopatia;
- b) da utilizzo di terapie fisiche, manuali, massoterapiche occupazionali;
- c) da adozione di protesi ed ausili compresa la messa in uso e la verifica dell'efficienza;
- d) dall'impiego di apparecchi ed impianti necessari allo svolgimento della professione;
- e) dall'uso di apparecchi per la diatermia, elettroterapia, termoterapia e magnetoterapia.

3) Franchigia.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia, che rimarrà a carico dell'Assicurato, di Euro [REDACTED] per ciascun sinistro.

F) CONDIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER I MEDICI

1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni colposamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in relazione all'attività professionale dichiarata in polizza.

L'assicurazione vale purché l'Assicurato al momento del fatto sia regolarmente abilitato e non sospeso dall'esercizio della professione come previsto dalle leggi in vigore.

2) Estensioni di garanzia

La copertura assicurativa comprende i danni derivanti da:

1. azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12/6/84 n. 222; +
2. fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
3. pratica di agopuntura, chiroterapia, omeopatia, purché l'Assicurato sia abilitato secondo la normativa vigente;
4. impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici nonché, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici;
5. uso di apparecchi per la diatermia e l'elettroterapia;
6. effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali e/o domiciliari, senza ricorso ad anestesia totale, anche quando la professione indicata non preveda l'esercizio della chirurgia;
7. utilizzo del laser qualora sia attinente all'attività dichiarata;
8. interventi di primo soccorso per motivi deontologici;
9. attività di guardia medica;
10. consultazioni telefoniche fornite dall'Assicurato presso Centrali Operative autorizzate alla prestazione di assistenza sanitaria;
11. attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;
12. partecipazione a convegni, congressi e seminari;
13. specializzandi: per le attività teorico-pratiche inerenti al corso di specializzazione ai quali gli assicurati partecipano, in qualità di specializzandi, limitatamente al periodo di effettuazione del "corso di specializzazione". Al conseguimento del diploma di specializzazione, l'Assicurato, entro 30 giorni, dovrà notificare per scritto la variazione di status per permettere l'adeguamento del premio.



3) Esclusioni

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 16 "Rischi Esclusi dall'Assicurazione RCT" e all'art. 17 "Rischi esclusi dall'Assicurazione RCT e RCO", delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile, l'assicurazione non vale:

- a) per i danni conseguenti ad interventi chirurgici, salvo quanto previsto al precedente art. 2.6;
- b) per i danni e le pretese derivanti dalla mancata rispondenza di interventi, applicazioni e/o terapie di tipo estetico;
- c) per i danni conseguenti ad interventi di implantologia limitatamente agli odontoiatri e/o medici dentisti;
- d) per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di direttore sanitario;
- e) per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di dirigente di II livello/primario;
- f) per la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato;
- g) per i danni relativi all'impiego di sostanze radioattive naturali od artificiali (radium, radioisotopi, ecc.) o di apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche. La presente esclusione non si applica al radioterapista e al radiologo;
- h) per i danni derivanti dall'impiego per scopi non terapeutici di farmaci prescritti o somministrati dall'Assicurato;
- i) per i danni conseguenti alla prescrizione e all'utilizzo di farmaci e prodotti medici in genere, non conformi alle indicazioni previste dal Ministero competente per tali prodotti;
- j) per i danni derivanti dalla proprietà, esercizio e/o conduzione di cliniche, case di cura, ospedali o simili.

4) Limite di indennizzo.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia, che rimarrà a carico dell'Assicurato, di Euro [REDACTED] per ciascun sinistro e con il massimo risarcimento, nel limite del massimale RCT previsto in polizza, di euro [REDACTED] per sinistro e per anno.

G) Estensioni di garanzia

A) A parziale deroga dell'articolo 16 lett. d) delle Condizioni d'Assicurazione sono compresi in garanzia i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella struttura assicurata, consegnate o non consegnate.

La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di Euro [REDACTED] per sinistro e per annualità assicurativa. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito.

B) Limitatamente al personale dipendente non appartenente al personale medico e ai fisioterapisti, la garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

MALATTIE PROFESSIONALI:

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 13) lett. b) delle Norme che regolano l'assicurazione, è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. *(ed anche a quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte delle Magistrature con sentenza passata in giudicato).*

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La massima esposizione della Società, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta, si intende fissata in Euro [REDACTED] per anno assicurativo.

La garanzia non vale:

- 1) per la silicosi e per i casi di contagio da virus HIV;
- 2) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 3) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.

Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.



Ferme in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione degli stessi scoperti e/o franchigie eventualmente previsti per la garanzia del "Danno biologico" (art.13 lettera b) punto 2. delle Norme).

TERZI GLI AMMINISTRATORI:

Sono considerati terzi, a parziale deroga dell'art. 15) lett. b) delle Condizioni Generali di Assicurazione gli amministratori della Ditta assicurata, escluso il legale rappresentante.

ESTENSIONI DIVERSE:

Si da' atto che l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi ai sensi di legge, in dipendenza dell'attività da esso svolta, comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari. L'assicurazione comprende, a titolo esemplificativo i danni:

- a) dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande restando però esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai prestatori di lavoro;
- b) dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
- c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
- d) dalla proprietà di cani da guardia e non; tale garanzia e' prestata con una franchigia di Euro 100,00 per ogni sinistro;
- e) dall'esistenza di servizi medici ed infermieristici aziendali, siti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- f) dalla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, escluse comunque quelle organizzate dall'Assicurato, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli stands;
- g) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori.
- h) L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- i) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi industriali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
- j) corporali subiti dai corsisti o "stagisti" compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
- k) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi o bevande in genere;
- m) da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci nonchè da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'Assicurato;
- n) dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi nonchè ad altre simili attività ed attrezzature usate per esclusive necessita' dell'azienda;
- o) derivanti all'Assicurato in relazione all'organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito dello stabilimento;
- p) conseguenti allo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti, comprese le lezioni ginniche;
- q) dalla proprietà dei fabbricati e dell'area costituente l'industria assicurata con relativa recinzione compresi i cancelli elettrici;
- r) dall'impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo.

REGOLAZIONE POSTICIPATA DEL CONTRIBUTO: Sì No

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Parametro: **FATTURATO**

valore dichiarato ██████████

tasso annuo imponibile (%o) ██████████

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Parametro: **FATTURATO**



valore dichiarato: [REDACTED]
tasso annuo imponibile (‰) [REDACTED]

**CONTRIBUTO NETTO
ANNUO MINIMO** [REDACTED]

A norma del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, e successive integrazioni, si precisa che:

- la **periodicità del premio** del presente contratto è **SEMESTRALE**
- i **mezzi di pagamento previsti** dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos
- sul sito della compagnia www.gruppoitas.it è disponibile l'**Area riservata ai Clienti** nella quale consultare la propria posizione assicurativa.

Per accedervi è necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi mediante:

- il codice fiscale e il codice identificativo cliente (ID CONTRAENTE), riportato sul contratto sotto il numero polizza, o fornito dall'Agenzia di riferimento o in alternativa
- il codice fiscale e il numero di polizza.



CONDIZIONI PARTICOLARI

Nel testo delle Condizioni di assicurazione la parola "Premio" si intende sostituita con "Contributo".

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il contraente rende le seguenti dichiarazioni anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, e cioè che per i rischi cui si riferisce il presente contratto:

- nell'ultimo triennio non ebbero a verificarsi sinistri;
- non ha in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi cui si riferisce il presente contratto;
- nel triennio precedente non ebbe stornate polizze per medesimi rischi cui si riferisce il presente contratto.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni sopra riportate deve esplicitamente risultare da atto sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Con la firma qui apposta il Contraente dichiara di aver ricevuto, di conoscere e di accettare le condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo modello **X0136.0 ed. 4 del 01/09/2017**. Dichiara inoltre che il presente documento, composto da n.10 (comprendente di quella riportante l' "Informativa resa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003", che segue alla presente) **pagine non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.**

ITAS MUTUA
Il Direttore Generale

Letto, accettato e sottoscritto in _____ il _____

~~GAMMA S.r.l.~~
ISTITUTO DI TERAPIA FISICA
Via Romana, 231 - LUCCA
Tel. e Fax 0583/9503.44
P.IVA 0109914057

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione: Art. 8 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia si sinistro; Art. 9 - Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza; Art. 14 - Estensione territoriale; Art. 15 - Persone non considerate terze; Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.; Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O.; Art. 18 - Regolazione del premio, riduzione proporzionale dell'indennizzo in caso di mancata comunicazione degli elementi variabili e pagamento del premio.

~~GAMMA S.r.l.~~
ISTITUTO DI TERAPIA FISICA
Via Romana, 231 - LUCCA
Tel. e Fax 0583/9503.44
P.IVA 0109914057

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, comprensiva di glossario, e le Condizioni di Assicurazione, a norma del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

~~GAMMA S.r.l.~~
ISTITUTO DI TERAPIA FISICA
Via Romana, 231 - LUCCA
Tel. e Fax 0583/9503.44
P.IVA 0109914057

Polizza stampata a _____ il 11/12/2017 17.18.53
Prima rata incassata il _____ Incasso del M. R. Cant

[Signature]

[Signature]
L'Agente



**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che Lei/Lei/Voi riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi (2) richiesti o previsti.

Tali **dati**, comunicatici da Lei/Voi o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornire i servizi e/o i prodotti sopracitati e sono trattati esclusivamente secondo le ordinarie procedure e modalità operative dell'assicurazione.

Alcuni dei suddetti dati, sempre per le finalità sopra indicate e, comunque, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, possono essere **comunicati**, oltre che alle altre società del Gruppo ITAS*, ad altri soggetti - in Italia o all'estero - appartenenti al settore assicurativo e riassicurativo o che, godendo della nostra fiducia, svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I dati sono da noi **trattati** (5) solo con modalità e procedure, anche manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti, ovvero per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali relativamente a tutti i rami assicurativi delle società del Gruppo ITAS (6); sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini, oltre che alle altre società del Gruppo ITAS*, ai soggetti sopra indicati, i quali si impegnano a loro volta a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie all'espletamento delle menzionate finalità, conformemente alla normativa.

I dati possono inoltre essere conosciuti ai collaboratori delle società del Gruppo ITAS* specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate.

Informiamo inoltre che i dati in questione **non sono soggetti a diffusione** e che senza di essi - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (7) - non saremmo in grado di eseguire correttamente le prestazioni richieste. Per tali dati, l'eventuale opposizione al trattamento presuppone un motivo legittimo.

Il **rilascio facoltativo** di alcuni ulteriori dati (quali, ad esempio, il numero di telefono cellulare) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio - anche tramite SMS/MMS - di avvisi di servizio, nonché di comunicazioni promozionali. Per tali dati, l'eventuale diritto di opposizione può essere sempre esercitato.

La normativa sulla Privacy (artt. 7-10, D. Lgs. n. 196/2003) Lei/Lei/Voi garantisce il **diritto ad accedere**, in ogni momento, ai Suoi/Vostri dati presso di noi o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, nonché a conoscerne l'origine e le modalità di utilizzo; Lei/Lei/Voi riconosce inoltre il **diritto** di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed **opporsi/vi al loro trattamento** (8).

Titolare del trattamento è ITAS Mutua con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2.

Per ulteriori informazioni e per ogni eventuale dubbio o chiarimento, e per l'esercizio dei sopraelencati diritti, è possibile rivolgersi al responsabile per il riscontro con gli Interessati (Servizio Privacy - piazza delle Donne lavoratrici 2, 38122 TRENTO E-Mail: itas.diramm@gruppoitas.it)

L'elenco completo e aggiornato dei **responsabili del trattamento** dei dati personali è reperibile sul sito www.gruppoitas.it. Per ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento, è possibile rivolgersi al *Servizio Privacy* sopra indicato.

Sulla base di quanto sopra, **apponendo una firma in calce, è possibile esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalle Società del Gruppo ITAS*, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento degli stessi da parte di questi ultimi.**

Luogo e data _____

Nome e cognome (o Ragione sociale) del contraente e di eventuali altri interessati

Firma

GAMMA
GAMMA
GAMMA S.R.L.
ISTITUTO DI TERAPIA FISICA
Via Romana 131 - LUCCA
Tel. • Fax 0581 005 00 44

*società controllate, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Giuseppe Meli



NOTE

- (1) Ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. d), D. Lgs. n. 196/2003 sono da ritenersi sensibili i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e), definisce giudiziari i dati idonei a rivelare la presenza di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato, nonché i dati inerenti l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti. Si ricorda che il trattamento di tali dati è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
- (2) La "finalità assicurativa" richiede, tenuto conto anche della Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta di premi, liquidazione di sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione di frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La/Vi qualificano come assicurato/i, beneficiario/i o danneggiato/i (quali le polizze di responsabilità civile); banche dati consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento o operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": intermediari assicurativi iscritti al RUI - Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi. Tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo e altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (quali il Consorzio CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali o altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui Autorità giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (5) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- (6) Ricordiamo che, con Provvedimento 19 giugno 2008, il Garante ha disposto, in applicazione del principio di bilanciamento degli interessi previsto dall'art. 24, co. 1, lett. g), D. Lgs. n. 196/2003, che i fornitori di beni e servizi possano utilizzare, senza specifico consenso, i recapiti di posta cartacea (oltre che di posta elettronica) forniti dall'Interessato anche per le finalità di promozione commerciale di altri beni e servizi dello stesso titolare analoghi a quelli già venduti. Ciò a condizione che, ferme le garanzie previste per le attività di profilazione, l'Interessato venga informato, al momento della raccolta e in occasione di ogni comunicazione commerciale, della possibilità di opporsi in maniera agevole e gratuita al trattamento, ottenendo immediato riscontro a conferma dell'avvenuta interruzione dello stesso.
- (7) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (8) L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge.

FIRMA GRAFOMETRICA

Si precisa che, nel caso in cui l'interessato liberamente decida di apporre la propria sottoscrizione sotto forma di firma elettronica avanzata (cd. **firma grafometrica**), i relativi dati biometrici saranno criptati e indissolubilmente legati al documento sottoscritto e non potranno essere in alcun modo estratti ed utilizzati per altro fine.

CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 15 del REGOLAMENTO ISVAP N. 34/2010

Il consenso di cui sopra è fornito anche per comunicazioni commerciali a distanza ai sensi dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010, salva opposizione da esprimersi, in qualunque momento e senza alcun onere, secondo le modalità di cui alla precedente informativa.

